

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01490/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Agrosol Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n.
182;

nei confronti

Fiscaro Sebastiana, Zambito Olii di Zambito Carmelo Sas, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche in via monocratica

Quanto al ricorso introduttivo

- DEL SILENZIO-RIGETTO SU RICORSO GERARCHICO PROPOSTO IL 19/6/2024 AVVERSO IL DRS 30/5/2024 N. 3452, CHE HA COLLOCATO LA DOMANDA DI CONTRIBUTO DELLA RICORRENTE TRA QUELLE NON RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI;
- DELL'ART. 7 DEL BANDO, APPROVATO CON DDG 4575/2023;
- OVE OCCORRA, DEGLI ALLEGATI DEL DRS 30/5/2024, E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE, ANCHE SE NON CONOSCIUTO E NON COMUNICATO.

Quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/12/2024

- DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE 20/11/2024 PROT. N. 0197520, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO;
- DI OGNI ALTRO ATTO, PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE, ANCHE SE NON CONOSCIUTO E NON COMUNICATO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amm.ne regionale intimata, tutti gli atti depositati nel fascicolo e l'ordinanza n. 60/2025 e la sentenza n. 897/2025;

Vista la sentenza n. 511/2025 con la quale il C.G.A. ha annullato detta sentenza per disintegrità del contraddittorio con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a;

Visti l'atto di riassunzione notificato e depositato in data 30.06.2025 e l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con atto notificato e depositato in data 1.07.2025;

Ritenuto che la causa debba proseguire avanti la Sezione interna prima di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.P. n. 92/2024, recante i criteri di riparto dei ricorsi tra le Sezioni interne di questo Tribunale;

Ritenuto che la richiesta di misure cautelari monocratiche sotto forma di provvedimento propulsivo non appare né definito/definibile nell'esito né probabilmente tempestivo attesa l'imprevedibilità della durata delle attività amministrative da compiersi;

Considerato, invece, che sussistono i termini ordinari per la trattazione collegiale della istanza cautelare alla camera di consiglio del 22.07.2025 – sezione prima;

Ritenuto:

- che, su conforme istanza della soc. ricorrente ed in vista della successiva trattazione in udienza pubblica, si rende necessario integrare il contraddittorio ex art. 41, co. 4, c.p.a. mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;
- che, per l'espletamento del predetto incombenza a cura della parte ricorrente, può essere assegnato il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni oltre periodo di sospensione feriale dei giudizi, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia del presente decreto e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento giurisdizionale;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 7 (sette) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;
- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) c.p.a. secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Ordina l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati a cura della parte ricorrente e secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 01 luglio 2025.

Il Presidente

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO